

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 114/08/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Il provvedimento impositivo è scaturito dalla applicazione degli Studi di settore: nella fattispecie l'Ufficio ha rilevato che l'ammontare dei ricavi dichiarati per l'anno di imposta 2005 è inferiore a quello presunto e derivante dall'applicazione degli Studi di settore, per cui ha recuperato a tassazione un importo pari a euro 17.552,00 comprensivo di IVA, IRAP e sanzioni.

La parte ricorrente solleva eccezione pregiudiziale di vizio della notifica del provvedimento, in quanto indirizzato ad una Società non più esistente; nel merito, oltre a sollevare ulteriori eccezioni sulla valenza probatoria degli Studi di settore, deduce l'infondatezza dell'atto impositivo principalmente per carenza di motivazione.

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione pregiudiziale di vizio della notifica, atteso che l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento non solo alla Società qui ricorrente, risultata cancellata dal Registro delle Imprese in data 19/02/2011, ma anche alla sig.ra To. Sa. quale socia accomandataria e legale rappresentante della medesima Società, nonché al socio accomandante Gn. Ma..

Parimenti, non può essere condivisa e deve invece essere rigettata l'eccezione sulla valenza probatoria degli Studi di Settore; in senso contrario basterà richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze e ordinanze, e illustrati dalla Suprema Corte di Cassazione in altrettanto numerose decisioni: gli Studi di settore sono pienamente legittimi, atteso che costituiscono una presunzione giuridica qualificata, in quanto posta direttamente dalla Legge e dal Legislatore. Peraltro, i contribuenti hanno la facoltà, che costituisce un onere sotto il profilo strettamente giuridico, di fornire la prova contraria rispetto alle risultanze degli Studi di settore circa i loro ricavi e redditi.

Infatti, nella fattispecie, ad avviso di questo Collegio, la ricorrente è riuscita a fornire adeguata e motivata giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti in base agli Studi di settore.

Tale scostamento, peraltro di lieve entità e rilevato solo per l'anno di imposta 2005, appare giustificato in base agli elementi di valutazione offerti dalla ricorrente, tra cui il reddito imponibile, costantemente in perdita nei diversi anni tranne nell'anno 2007 di cessazione dell'attività, e la percentuale di ricarico.

Pertanto l'avviso di accertamento qui impugnato deve essere ritenuto e dichiarato infondato nel merito, mentre sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, a norma degli artt. 91 e 92 c.p.c. .

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.